



DI FRANCO BASTIANINI

Una recente decisione del Consiglio di stato, sez. VI, la n. 5603/2006, pronunciata su un ricorso presentato da un dipendente scolastico e depositata nella segreteria della sezione il 25 settembre, fa chiarezza sui requisiti che devono essere riscontrati perché possano essere riconosciuti in itinere, l'incidente occorso a un dipendente scolastico nel tragitto compiuto per recarsi a scuola, possa essere considerato dipendente da causa di servizio.

IL RICORSO

Con il ricorso il dipendente scolastico aveva impugnato una sentenza del Tar che aveva ritenuto legittimo il diniego apposto dall'amministrazione scolastica alla sua richiesta di riconoscere dipendente da causa di servizio l'infortunio occorsogli mentre si stava recando a scuola con la propria autovettura.

Non negare il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, l'amministrazione aveva fatto proprio un parere reso dalla commissione medico-ospedaliera.

IL PARERE DELLA COMMISSIONE MEDICA

La commissione aveva motivato il giudizio negativo in relazione della circostanza che il dipendente non era stato autorizzato all'uso del mezzo privato per raggiungere la scuola e che il tamponamento era avvenuto in un punto non corri-

Il Consiglio di stato riconosce l'infortunio in servizio lungo itinerari flessibili

Incidenti in viaggio di lavoro

La tratta può anche essere più lunga del minimo

spondente al tragitto più breve, ma lungo una deviazione effettuata da tale percorso.

LA DECISIONE

I giudici amministrativi sono invece stati di tutt'altro parere. A loro avviso, infatti, il cosiddetto infortunio in itinere, occorso a un pubblico dipendente nel caso in esame (sede di lavoro e abitazione ubicate nel medesimo comune), può ritenersi dipendente da causa di servizio, indipendentemente dall'uso di mezzi privati o pubblici, e dall'autoriz-

zazione all'uso del mezzo privato, allorché la mancanza di quest'ultima sia stata dall'amministrazione continuativamente tollerata e, comunque, non si tratti di percorso seguito per il raggiungimento del luogo di lavoro in regime di missione (cioè posto al di fuori del comune di residenza e/o altresì, di ubicazione della ordinaria sede di lavoro), ma del raggiungimento di detta sede ordinaria lungo un tragitto svolgentesi all'interno dello stesso comune ove ha sede il posto di lavoro e l'abitazione del lavoro.

ratore.

Neppure la circostanza che il tamponamento era avvenuto in un punto non corrispondente al tragitto più breve può di per sé giustificare il giudizio negativo.

IL CRITERIO

Il criterio da seguire per verificare l'ammissibilità del percorso seguito, lungo il quale si sia in concreto verificato l'infortunio, si legge sempre nella decisione dei giudici, non è quello dell'esistenza di una mera deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve, ma

quello della «manifesta divergenza» del concreto tragitto stesso (e quindi del luogo dove si verifica l'infortunio) rispetto al percorso congiungente i punti di partenza e di arrivo considerati.

Deve cioè essere rilevabile una macroscopica divergenza del tracciato prescelto da altro in astratto più breve, in misura tale da non risultare ragionevolmente giustificabile, se non per dimostrate esigenze inerenti allo stretto raggiungimento del luogo di lavoro. (riproduzione riservata)

Quesito

COME GIOSTRARE GLI SPEZZONI

Sono un docente precario titolare di un incarico per 6 ore settimanali con nomina del Centro servizi amministrativi. Ho ricevuto, qualche giorno fa, una chiamata da una scuola per una cattedra intera. Ho fatto presente che sono titolare di uno spezzone e che potrei accettare solo fino al completamento dell'orario di cattedra. Il dirigente della scuola, però, ha rifiutato di farmi completare ed ha assegnato l'incarico a un altro docente. Vorrei sapere se ciò è corretto e come fare per tutelare i miei diritti.

Valerio Chiarappa Bari

Il diritto all'innalzamento dell'orario di cattedra e al completamento è espressamente previsto dall'articolo 37 del contratto di lavoro. Esso rileva, peraltro, anche in via pubblicistica, per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 3, ultimo comma e 4, primo comma del decreto 201/2000.

Quanto alle operazioni necessarie al fine di consentire la fruizione di tale di-

ritto, è appena il caso di evidenziare che l'amministrazione centrale si è già espressa sulla questione con nota

2791 dell'ufficio VI del 16/9/2003 indirizzata all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia. A questo proposito il ministero ha chiarito che «In una situazione in cui il fenomeno delle disponibilità sovrappiù non appare sporadico, sembra equo ritenere in posizione tuttora utile in graduatoria quegli aspiranti cui sia stato precedentemente attribuita una supplenza inferiore all'orario completo consentendo loro il completamento d'orario, anche frazionando le ulteriori disponibilità sopravvenute nei limiti e modalità in cui ciò non pregiudichi in alcun modo la funzionalità didattica - nel rispetto del principio indicato dall'art. 37,

comma 7, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola». Il dirigente scolastico, pertanto, al fine di soddisfare il diritto al completamento della docente in parola, avrebbe dovuto frazionare la cattedra, tenendo conto della inscindibilità degli insegnamenti e della salvaguardia della unicità del docente della materia nella stessa classe.

Quanto ai rimedi, considerando che si discute in materia di diritti soggettivi, il docente ha titolo ad attivare la procedura stragiudiziale: conciliazione negoziale o collegiale o, in alternativa alle due, la conciliazione arbitrale.

Qualora l'amministrazione non dovesse ritenere di accogliere la domanda, è possibile adire il giudice del lavoro oppure, in alternativa, rimettere la questione in arbitri.

Nel caso l'interessato ritenesse di adire direttamente il giudice del lavoro è possibile esperire un ricorso d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile.

I lettori possono segnalare le sentenze o i ricorsi di maggiore interesse (con i relativi elementi identificativi) all'indirizzo:

aziendascuola@class.it

Antimo Di Geronimo